

*Il Giudice,*

*a scioglimento della riserva che precede,*

*letti gli atti ed esaminata la documentazione allegata,*

*rilevato che l'atto notarile nel quale è attestata la stipula del contratto di mutuo fondiario contiene gli elementi essenziali per individuare l'obbligazione della somma di denaro dovuta dall'originario debitore e, in seguito al decesso di questo, dal successore, e che pertanto, allo stato, esso è idoneo a costituire valido titolo esecutivo fondante la procedura esecutiva,*

*rilevato che dalla documentazione allegata risulta che ai fini della determinazione del superamento del tasso soglia è stata effettuata la somma del T.A.N. e del tasso di mora operazione che non è consentita in considerazione della diversa natura degli interessi corrispettivi rispetto a quelli moratori,*

*rilevato che le ulteriori contestazioni necessitano di maggior approfondimento alla luce degli scarsi elementi probatori sino ad ora forniti,*

*ritenuto che pertanto non sussistano motivi che giustifichino la richiesta sospensione dell'esecuzione,*

*p.q.m.*

*rigetta l'istanza di sospensione proposta e concede termine di giorno 30 per l'introduzione del giudizio di merito.*

*Bergamo 23.10.2015.*

*Il g.c.*